

TRIBUNALE DI TRIESTE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Stanza 90 p.t. Tribunale - Tel 040 7792451

Procedimento di amministrazione di sostegno iscritto al n. 2973/2008

Il Giudice Tutelare

Visto il ricorso presentato in data 18 settembre 2008 (anticipato via fax il 10 settembre 2008) da Area Promozione e protezione sociale del Comune di Trieste UOT 1 per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti del signor

PXXXX Paxx nato a Trieste il xx xxx 1960 residente a Trieste via....

Rilevato che il signor Pxxxx è stato segnalato dal servizio sociale del Comune per la seguente situazione:

egli vive da solo in un alloggio che ha ereditato dalla madre, Vxx Rxxx, che appare in procinto di vendere;

la madre, morta suicida nel giugno 2005, era stata conosciuta dal servizio nel 2004 per un tentativo di suicidio; nell'occasione era stato conosciuto anche il figlio Paxxx già seguito dal SERT (Dipartimento delle dipendenze) mentre l'altro figlio Andrea era deceduto nel 1994 per overdose;

dopo la morte della madre, Paxxx era stato preso in carico dai servizi, secondo un programma coordinato tra SERT, SERVIZIO SOCIALE e CSM, che aveva condotto a un progetto di recupero con riconoscimento della pensione di invalidità civile, il conseguimento di una borsa lavoro presso una sartoria e un sostegno economico da parte del servizio sociale per il pagamento di spese correlate all'abitazione;

tuttavia in occasione della contingente disponibilità di denaro (dapprima dovuta all'eredità di denaro in morte della madre, e successivamente al ricevimento di arretrati della pensione) Paxxx Pxxxx si è sganciato dal collegamento con i servizi accettando il loro intervento solo quando si è di nuovo ritrovato privo di risorse economiche: in sostanza l'inserimento in un programma di recupero è apparso condizionato da un correlato aiuto economico, non trovando invece da parte del sig Pxxxx alcuna personale motivazione a uscire dalla situazione di dipendenza e di disagio in cui versa.

La segnalazione diretta ad avviare un procedimento di amministrazione di sostegno è stata determinata dalla assoluta incapacità di Paxxx di gestire i propri interessi patrimoniali, e acuita dall'urgenza di evitare che Paxxx alienasse l'unico bene di proprietà, come aveva intenzione di fare e come ha fatto seppure sol concludendo un contratto preliminare di compravendita

Il giudice ha sentito il signor Pxxxx Paxxx il giorno 25 settembre 2008, presenti l'ass sociale Amato Francesca e l'operatrice del SERT signora Mbbb oltre all'avv. Fxxx Dxxxxx che assisteva l'interessato;

nel corso dell'audizione è emerso che il sig Pxxxx aveva già stipulato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile attualmente adibito a propria abitazione e già concluso un contratto di locazione, rispettivamente ricevendo la caparra di

euro diecimila e versando euro 3000,00 per l'immobile preso in affitto; entrambi i contratti risultano conclusi con il medesimo contraente, Pzzz Bzzz.

Nel corso dell'udienza il sig Pxxxx ha riferito di aver ricevuto dalla madre una eredità di circa 66.000,00 euro che ha già completamente speso, di avere tuttora dei debiti, di avere avuto bisogno di vendere la casa per avere dei liquidi, e di averla perciò venduta in fretta a un prezzo consapevolmente inferiore a quello indicato da due persone (non meglio specificate); non ha neppure riferito come avesse già consumato interamente i soldi ricevuti a titolo di caparra (*li ho spesi al bar perché sono un alcolista*).

Ed invero, dalla documentazione sinora acquisita emerge il sig Pxxxx risulta aver sottoscritto il 28 luglio una scrittura privata di compravendita dell'appartamento ricevendo euro 3000,00 a titolo di caparra, di aver quindi sottoscritto un contratto preliminare il 26 agosto 2008 (ricevendo altri settemila euro) e successivamente di aver sottoscritto un contratto di locazione di un immobile di proprietà del sig Pxxx Xxxx per euro 300,00 al mese oltre spese, versando euro 300 per anticipo spese (oneri accessori e registrazione del contratto), euro 1.800,00 per anticipo di sei canoni di locazione, e euro 900,00 per deposito cauzionale

Il giudice ha sentito il sig. Pzzz Xzzz in ordine alle modalità di conclusione del contratto anzi dei contratti e ha sentito la dott. Mxxx Giovanna che avrebbe "assistito" il signor Pxxxx nel corso della operazione (perché, a dire di quest'ultima, *non era in grado di farla da solo, non aveva sufficiente lucidità mentale, era "fatto"*): va invero verificato se il sig Pxxxx, nonostante sia seguito dal Sert e monitorato circa l'assunzione di metadone, non risulti tuttora regolare assuntore di sostanze stupefacenti.

Alla luce delle informazioni assunte e delle relazioni dimesse dal servizio ricorrente, questo giudice ritiene che sussistono i presupposti per la adozione di una amministrazione di sostegno:

il signor Pxxxx infatti, oltre a essere riconosciuto invalido civile perché affetto da diabete ed epatite C), oltre a essere seguito dal Dipartimento delle Dipendenze dal 1985 per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, è un alcolista, pressato dai debiti verso persone che gravitano nell'ambiente della tossicodipendenza (oltre che dai titolari del bar della zona) e, in relazione al tenore delle risposte date in ordine alle modalità di gestione delle sue risorse patrimoniali, risulta essere anche persona assolutamente incapace di gestire i propri interessi:

basti rilevare che egli pur dichiarando da un lato di voler entrare in comunità entro il mese prossimo, ha pagato ben sei mensilità anticipate del contratto di locazione di un appartamento come se fosse ammobiliato, preferendo portare però parte dei propri mobili e pagando quindi anche le spese di trasloco dei mobili del proprietario nel proprio appartamento (vds scrittura prodotta dalla dott Mxxx).

Considerato che il progetto di sostegno deve prevedere oltre a una relazione con i servizi Sociali per seguire e monitorare un programma terapeutico diretto all'efficace recupero del beneficiario, anche una limitazione della capacità di agire sia in ordine al compimento di atti di disposizione del patrimonio sia in ordine all'autonomo utilizzo delle entrate al fine di poter gestire le modeste risorse economiche del sig Pxxxx in modo coerente con le sue essenziali esigenze di vita; il progetto, in relazione alla recente operazione negoziale dovrà prevedere anche la valutazione delle iniziative da adottare al fine di annullare ovvero riportare a equità l'operazione

compiuta dal Beneficiario, valutando ogni aspetto sia relativo alla potenziale incapacità naturale del contraente, sia relativo allo squilibrio delle prestazioni (a tal fine è stato nominato un CTU per redigere una stima dell'immobile di via Udine 61)

visto l'intervento del Pubblico Ministero
Visti gli artt. 404 e ss cod.civ

nomina

l'avv. P..... con studio in Trieste

amministratore di sostegno in via provvisoria di

PXXXX Paxxx nato a Trieste il ____1960 residente a Trieste

con il potere di compiere in nome e per conto del Beneficiario gli atti di amministrazione del patrimonio e di cura della persona in particolare

autorizza

l'Amministratore di sostegno a compiere nella qualità di legale rappresentante – con poteri di rappresentanza esclusiva - del Beneficiario e senza bisogno di ulteriore specifica autorizzazione, i seguenti atti:

a) **Riscuotere, quale legale rappresentante con poteri esclusivi, ogni somma (pensione, indennità, sussidio, ecc) spettante al Beneficiario, accreditandola in un conto corrente/libretto di risparmio al medesimo intestato, assicurando che il sig PXXXX possa disporre, autonomamente, di una somma non superiore a 40,00 euro la settimana;**

b) **Prelevare – come rappresentante con poteri esclusivi - dal conto corrente/libretto di risparmio della Beneficiario - senza limiti di spesa e salvo obbligo di rendiconto al giudice tutelare - le somme necessarie alle spese di gestione della casa (canone, pagamento utenze e/o spese condor.)**

c) **presentare – come rappresentante con poteri esclusivi - a Privati e a Enti, privati o pubblici, quali Comune, Provincia, Regione, INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, Istituti di Credito, Poste Italiane spa, Compagnie di assicurazioni, Banca d'Italia, Estegas-Aps, Estenergy, Telecom o altro operatore telefonico, Aziende sanitarie o cliniche private di cura, in nome e per conto della Beneficiario, richieste/dichiarazioni/ sottoscrizioni dirette a**

- **ottenere somme di denaro, benefici, sussidi e simili,**
- **effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili anche con il sistema della domiciliazione in conto corrente**
- **effettuare adempimenti di natura fiscale previdenziale e amministrativa**
- **stipulare contratti inerenti a rapporti bancari attivi ovvero estinguere e/o modificare i rapporti bancari o postali in corso**
- **modificare/estinguere/stipulare contratti relativi a utenze domestiche,**

- acquisire referti e cartelle cliniche nonché ogni altra informazione di natura sanitaria e prestare il consenso informato per i trattamenti sanitari inerenti la Beneficiario associando alla procedura di autorizzazione per quanto possibile la persona interessata
- ritirare la corrispondenza anche straordinaria (es assicurate, raccomandate) diretta alla Beneficiario
- coordinarsi con i Servizi sociali competenti per il programma di recupero e/o qualsivoglia altro progetto terapeutico

d) verificare la situazione patrimoniale del signor Pxxxx, valutando se siano stati compiuti atti pregiudizievoli alla integrità del suo patrimonio e se sussistano i presupposti per iniziative volte al recupero dei propri beni salva l'autorizzazione del giudice tutelare per promuoverle;

visto l'art. 411 cc

dispone

che il Beneficiario possa compiere atti di disposizione *inter vivos* del proprio patrimonio (es vendita, donazione, costituzione di ipoteca) e assumere obbligazioni o stipulare contratti fuoriuscenti dalle esigenze della vita quotidiana e/o comunque dai limiti di spesa indicati sub a) solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e ciò ai fini e per gli effetti di cui agli artt 409 e 412 cod.civ

L'amministratore di sostegno ha l'obbligo di svolgere i propri compiti con diligenza e fedeltà, tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del Beneficiario, informando tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di dissenso con quest'ultimo;

Deve infine presentare entro il mese di dicembre e quindi ogni sei mesi una relazione dell'attività svolta e delle condizioni di vita personali e sociali del Beneficiario, segnalando adeguatamente ogni altra esigenza cui provvedere nell'interesse della Beneficiaria

Il presente decreto è ex art. 405 cod.civ immediatamente esecutivo E
SOGGETTO AD ANNOTAZIONE TAVOLARE A CURA DELL'ADS

Si annoti nell'apposito registro
e si comunichi al P.M., al Beneficiario all'avv _____, al SERT, all'UOT 1, all'
Amministratore di sostegno, all'ufficiale di stato civile
Trieste 29 settembre 2008

Il Giudice Tutelare
Dott. Gloria Carlesso